

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. SALVATORE CITTADINO**  
Via O. Scammacca n. 23/c - 95127 Catania  
Tel. e Fax. 095/506415 - Tel. 430970  
email  
[salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it)  
cod. fisc. CTT SVT 55L26 C568I

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Massimo Cavaleri**  
Via O. Scammacca n. 23/c - 95127 Catania  
Tele e Fax. n. 23/c - 95127 Catania  
Email  
[cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it)  
c.f.: CVL MSM 86E09 C351F

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
SICILIA - PALERMO**

**RICORSO PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N.955 DEL 17 APRILE**

**2015 NONCHÉ PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEGLI ATTI**

**ADOTTATI IN VIOLAZIONE – RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE**

**PER:** sig.ri: Di Gloria Michelina, nata a Caltanissetta, il 9/01/1985, residente in Pietraperzia, via G.Falcone,18 (cf.: DGLMHL85A49B429K) +  
1) Virzì Sergio, nato a Catania, il 15/07/1978 ed ivi residente in via O. Scammacca, n.77 ( cf.: VRZSRG78L15C351J); 2) Lo Presti Filippa, nata a Pietraperzia, il 29/03/1962, residente in Pietraperzia, Cap.Pivona,n.65 (cf.:LPRFPP62C69G624B); 3) Rindone Maria Giovanna, nata a Pietraperzia, il 3/07/1956, residente in Pietraperzia, Via Umberto, 181 (cf.: RNDMGV56L43G624M); 4)Rosselli Vincenzo, nato a Pietraperzia, il 20/03/1964, residente in Pietraperzia Via Ville n.115, (cf.:RSSVCN64C30G624H); 5)Settimo Filippo, nato a Piazza Armerina, il 6/12/1973,residente in Piazza Armerina, via Contrada Bellia, (cf.: STTFPP73T06G580P); 6)Settimo Liliana, nata Piazza Armerina, il 25/01/1970, residente in Piazza Armerina, Contrada Bellia, (cf.:STTLLN70SA65G580I); 7) Adamo Filippo, nato ad Enna Il 24/09/1980, e residente in Pietraperzia, Viale dei Pini, n. 45 (cf.: DMAFPP80P24C342Q); 8)Arcadipane Alessia, nata ad Enna, il

30/09/1978, residente in Pietraperzia, Via Dott.Luigi Mendola,29 (RCDSS78P70C342I); 9)Capizzi Francesco, nato a Pietraperzia, il 25/07/1941,residente in Pietraperzia, via Guardie 41 (cf.:CPZFNC41L25G624B); 10) Tamburello Filippo, nato a Pietraperzia, il 3/01/1976, residente in Pietraperzia, via Costa Esterna,n.19 (cf.: TMBFPP76A03G624I); 11) Di Forti Santa, nata a Pietraperzia, IL 5/12/1969, residente in Pietraperzia, via Bengasi n.102 (cf.: DFRSNT69T45G624A); 12) Miraglia Lucia, nata a Pietraperzia, il 27/06/1969, residente in Pietraperzia, via M. Ausiliatrice n.3 (cf.:MRGLCU69H67G624A); 13) Monteforte Maria Giuseppina, nata a Pietraperzia, IL 18/05/1975, residente in Pietraperzia, Via Stefano Di Blasi, n. 62 (cf.: MNTMGS75E58G624V); 14) Rosselli Vincenza, nata a Pietraperzia, il 7/02/1957, residente in Pietraperzia, Via Guarnaccia, n.70 (cf.:RSSVCN57B47G624U); 15) Viola Francesca, nata a Genova, l'1/09/1967, residente in Pietraperzia, C.da. San Giovanni (cf.:VLIFNC67P41D969R); 16) Miccichè Rocco Emanuele, nato ad Enna, il 31/07/1988, residente in Pietraperzia, C.so. Italia,n.5 (cf.:MCCRCM88L31C342H); 17) Spampinato Maria Gemma, nata ad Enna, il 23/03/1976, residente in Pietraperzia, Via Caltanissetta (cf.: SPMMG76C63C342N); 18) Miccichè Rocco, nato ad Enna, il 20/081984, residente in Pietraperzia, C.so.Italia, n.5 (cf.:MCCRCC84H20C342G); 19)Timpanaro Donatella, nata ad Enna, il 16/07/1969, residente ad Enna, via G.Fava, n.2 (cf.: TMPDTL69L56C342T); 20) Azienda Agricola di Rindone G & C.S.S. n.q. del suo legale rappresentante p.t, nato a Wuppertal (EE), IL 7/08/1979, e residente in Pietraperzia C.DA. Caprara (P.IVA. 01151740865); 21)Bannò Angelo, nato a Nissoria, 07/09/1969, residente in

Nissoria, via Roma 8 (cf.:BNNNGL6PO7F900N); 22) Catalano Rosario, nato a Gela, 07/12/1973, residente in Gela, Via Danimarca, n.40 (cf.: CTLRSR 73T07D960A); 23) Iudicello Placido, nato a Castel Di Lucio, il 20/08/1972, Residente, in Castel Di Lucio, via Ruggero VII n.1 (cf.: DCLPCD72M20C094T); 24) Calà Angela Teresa, nata a San Salvatore di Fitalia, residente in Cesarò, Vico Fienilin.11 (cf.:CLANTL54E64I147T9); 25) Foti Belligammi, Antonino, nato a Tortorici, il 15/01/1940, residente in Bronte, via Luigi Mercantini 1/F (cf.:FTBNNN40A15L308T); 26) Bannò Carmelo, nato a Nissoria, il 12/03/1944, residente in Murlingen (GE), via Wilhelmstr.6, domicilio in vicolo Stella, N.6 Nissoria (cf.:BNNCML44C12E900L); 27) Cavallaro Rosa, nata a San Teodoro, il 28/04/1967, residente in San Teodoro, via degli Angeli, n.79 (cf.:CVLRSO67D68I328H9); 28) Virzì Piera Paola Rita, nata a Bronte, il 29/06/1969, residente, in San Teodoro, via degli Angeli, 55 (cf.:VRZPPL69H69B202C); 29) Siciliano Antonio Giovanni, nato a Troina, il 27/07/1959, residente in Troina, Via P.S. Mattarella, n.68 (cf.:SCLNNG59H27L448C); 30) Siciliano Carmelo, nato a Troina, il 16/04/1957, residente a Troina, via Vittorio Emanuele, n.59 (cf.: SCLCML57D16L448F); 31) Virzì Sabrina, nata a Cesarò, il 2/03/1979, residente a Cesarò, via Vittorio Emanuele, n.23 (cf.:VRZSRN79C42C568N); 32) Lipari Calogero, nato a San Teodoro, il 28/02/1951, residente in San Teodoro, Via Umberto 1 (cf.:LPRCGR51B28I328C); 33) D'Amico Carmelina Rosa Benedetta, nata a Troina, il 17/08/1933, residente in Troina, via San Matteo, n.25 (cf.: DMCCML33M57L448S); 34) Bentivegna Vito, nato a Messina, l'1/12/1968, residente in Sa Teodoro, Via Abate n.14/P1 (cf.:BNTVTI68T01F158G); 35) Monastra Concita, nata a Catania,

l'1/06/1986 residente in Troina, via Pietro Nenni, 3 (cf.: MNSCCT86A46C351F); 36) Conticello Silvestro, nato a Troina, il 29/09/1951, Residente in Troina, via San Pietro 84 (cf.:CNTSVS51P29L448F); 37)Catania Monte Gaetana, nata a Troina, il 13/11/1966, residente in Troina, via Nazionale, n.99 (cf.: CTNGTN66S53L448J); 38) Lupo Filippo nato a Barrafranca, il 21/09/1941, residente in Barrafranca, via Oberdan.52 (cf.:LPUFPP41P21A676G); 39) Arona Giuseppe, nato a Lastra a Signa (FI), il 19/10/1964, residente in Sperlinga, via S.Margherita, n.61 (cf.:RNAGPP64R19E466Z);40) Vaccaro Santina, nata a Castel Di Lucio, il 26/11/1973, residente in Castel Di Lucio, Via Sauro, n.17 (cf.:VCCSTN73S66C094G), in proprio e n.q. di legale rappresentante della Società Agricola “Scudieri” con sede legale in Castel di Lucio, via Nazario Sauro 17;41) Di Franca Graziella, nata a Castel di Lucio l'1/10/1965, Residente in Castel di Lucio, c.da. Chiusazza (cf.:DFRGZL65R41C094J);42)Scaduto Vincenzo, nato a Castel di Lucio il 15/01/1965, residente in Castel Di Lucio, via Largo Castello 2 (cf.:SCDVCN65A15C094M); 43) Amato Antonio, nato a Mistretta, il 25/10/1989, Residente in Castel Di Lucio, Largo S. Lucia n.16 (cf.:MTANTN89R25F251O); 44)Biondo Maria Carmela, nata a Nicosia , il 13 /08/1968, residente a Nicosia, via G. Garigliano, n.8 (cf.:BNDMCR68M53F892P); 45) Riccobene Luisa, nata a Nicosia, il 7/12/1977, residente in Nicosia, Via Gaetano Giunta n. 19 (cf.:RCCLSU77T47F892Z);46) Carmelo Galati Rando, nato a Troina, il 27/01/1969, residente in Troina, via Togliatti n.1 (cf.:GLTCML69A27L448C); 47) Giambarrasi Giovanna, nata a Caltanissetta, il 21/01/1981, residente in Riesi, via Butera Giuseppe, n.158 (cf.:

GMBGNN81A61B429W);48) Furia Franco, nato a Troina, il 10/04/1970, residente in Troina, C.da. Muto (cf.: FRUFNC70D10L448M), elett.te dom.ti in Palermo, via G. Oberdan n. 5, presso lo studio dell'avv. Girolamo Rubino e rappr.ti e difesi unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Salvatore Cittadino ( CF: CTT SVT 55L26 C568I) e Massimo Cavaleri,(CF: CVL MSM 86E09 C351F) giuste procure in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti indirizzi pec. [salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it) [cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it) e/o al num. Fax 095/506415.

### **CONTRO**

L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in persona dell'Assessore p.t, con sede in Palermo Viale della Regione Siciliana n. 2771 (c.a.p. 90145) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

### **CONTRO**

All'Autorità di Gestione del P.S.R. Sicilia (periodo 2007/2013), in persona del Dirigente Generale, D.ssa Rosaria Barresi, con sede in Palermo, Viale della Regione Siciliana, 2771 (c.a.p.90145), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

### **E NEI CONFRONTI**

Del sig. Smriglio Salvatore (cf.: SMRSVT68R29F943O), residente in Palazzolo Acreide in via Fiumegrande n.22, rappresentato e difeso nel giudizio di annullamento dall'Avv. Maurizio Listro;

### **PER L'ESECUZIONE DELLA**

Sentenza di Codesto on.le TAR adito N. 955 del 17 aprile 2015;

### **NONCHE'**

Per la dichiarazione di inefficacia, previa adozione della misura cautelare, delle circolari n.3 del 28 aprile 2015 e n. 4 del 14 maggio 2015 nonché di ogni altro atto ancorchè non conosciuto adottato in violazione della sentenza n. 955/2015;

### **E PER LA CONDANNA**

Al risarcimento del danno ex art. 112,c.3 c.p.a di tutti i danni conseguenti alla ritardata, mancata e/o impossibilità sopravvenuta esecuzione della sentenza n. 955/2015;

### **NONCHE'**

Per l'adozione delle misure coercitive previste dall'art. 114, c.4 lett. e) c.p.a. per la ritardata esecuzione.

### **FATTO**

Con Regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale con un sistema di aiuti per i metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 15 di tale Regolamento, l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)

Nell'ambito di detto PSR la realizzazione degli obiettivi è articolata in misure.

La misura 214 "pagamenti agroambientali", articolata in 2 sottomisure, ed in particolare la sottomisura 214/1, costituisce la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente nell'ambito del Piano di Sviluppo

Rurale ed in particolare all'interno dell'asse II.

La sottomisura è suddivisa in diverse, specifiche e ben individuate azioni, le quali si articolano in:

1. 214/1A “Metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili”;
2. 214/1B “Agricoltura e zootecnia biologica”;
3. 214/1C “Adozione di avvicendamenti colturali per il miglioramento della struttura del suolo”;
4. 214/1D “Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di Abbandono.

Le domande di aiuto dei ricorrenti erano rivolte, tutte ed indistintamente, ad usufruire del beneficio previsto per l'azione 214/1B “Agricoltura e zootecnia biologica” e sono risultate tutte ammissibili al finanziamento.

Trattasi di un'azione particolarmente attenzionata dalle politiche comunitarie in materia di sostegno allo sviluppo rurale, espressione immediata diretta dei principi della garanzia pluriennale dei fondi comunitari e del principio di sussidiarietà ex art. 5 TUE.

La stessa azione, infatti, come previsto specificamente dal PSR, costituisce il principale strumento di sostegno delle zone svantaggiate e per tale motivo è imposta la massima estensione dell'aiuto, poiché preordinato alla creazione al mantenimento ed al miglioramento di beni a dimensione superindividuale, quali la salute, l'ambiente, il consumo, il benessere degli animali etc.

Con Bando pubblicato sulla GURS n. 47 del 02/11/2012, che fa seguito a due precedenti bandi emanati negli anni 2008 e 2009 nell'ambito della stessa sottomisura, sono state definite le modalità di presentazione delle domande di aiuto delle diverse azioni in cui sono state articolate le misure e le

sottomisure.

Orbene, l'A. resistente sia con la predisposizione del Bando, che con i successivi provvedimenti di approvazione delle graduatorie, ha illegittimamente violato sia il PSR, sia lo stesso Bando, sia i principi cardine di una selezione pubblica quali la trasparenza nella scelta, la predeterminazione astratta dei criteri e la par condicio tra i concorrenti.

Conseguentemente, con ricorso n.2917/ 2014 di R.G., gli odierni ricorrenti hanno chiesto l'annullamento :

1) Del Bando pubblico - Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 214 "Pagamenti agroambientali" sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili,(pubblicato sulla GURS n. 47 del 02/11/2012, pag.68), nella parte di interesse, per come verrà indicato infra;

2) del decreto del 27 luglio 2012 –approvazione delle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto relative alla misura 214 "Pagamenti agroambientali –sottomisura 214/1, azioni 214/1°,214/1B E 214/1D, e ss.mm.ii.(pubblicato sulla GURS n. 47 del 02/11/2012, pag. 21-41);

3) del DDG n.5178 del 21/11/13 –(Allegato A) Graduatoria regionale delle domane ammissibili, successivamente integrata e modificata con la graduatoria approvata con il provvedimento sub 4) approvato;

4) del D.D.G. n. 857 del 7/4/2014(Allegato A1) –Graduatoria definitiva regionale delle domande ammissibili di cui al bando impugnato sub 1) (pubblicato alla G.U.R.S, venerdì 4 luglio 2014, n.27, pag.3.-5);

5) dell'Avviso prot. n. 34662 del 29/04/14 di rettifica del provvedimento impugnato sub 4);



6) di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e consequenziale degli impugnati provvedimenti, ancorché non conosciuto, ivi compresi ove occorra degli avvisi (avviso del 17 gennaio 2013; Avviso del 2 febbraio 2013: Avviso del 14 marzo 2013) di proroga dei termini di presentazione delle domande e di estensione dell'impegno dei beneficiari (Avviso del 12 dicembre 2012, contenente modifiche apportate al Bando- GURS n .47 del 2/11/2012) e ove occorra del PSR 2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18/02/2008 modificato con decisione C(2009) del 18/12/2009 e con Decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18/7/2012 e successive modifiche ancorchè non conosciute.

A sostegno del ricorso si riteneva che il bando in contrasto con gli obiettivi e le priorità dell'Asse II, della Misura 214 e della sottomisura 214/1 e con quanto era stato stabilito dai precedenti bandi, non teneva conto, separatamente, del fabbisogno specifico delle singole azioni in cui è articolata la sottomisura, ma al contrario, esprimendo, a monte, l'inadeguatezza di un'attività istruttoria sottesa alla fissazione del fabbisogno specifico di ciascuna azione, fissava in 15 MLN di euro, la dotazione finanziaria complessiva indistintamente per tutte le azioni: *“La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze presentate con il presente bando è pari a 15 milioni di euro”*.

Ed ancora.

Si sosteneva che il potere selettivo (cfr. D.D.G. n. 857 del 7/4/2014 pubblicato alla G.U.R.S, venerdì 4 luglio 2014, n.27, pag.3.-5); inopinatamente, non teneva conto della diversificazione tra azioni e, quindi, tra concorrenti e, quindi, tra i diversi criteri di selezione ivi previsti, ma al

contrario li confondeva attraverso la formulazione di una graduatoria unica e, attraverso la fissazione di un punteggio unico pari a 21 e priorità prevalente 3, individuava una soglia di ammissibilità commisurata a dei criteri di selezione disomogenei privilegiando un'azione a scapito dell'altra. Infine, si censurava l'operato dell'amministrazione la quale, al momento dell'approvazione della graduatoria, ha stabilito che le domande di adesione con doppia azione (214/1A + 214/1D o 214/1B + 214/1D) sarebbero state valutate tenendo conto della sommatoria dei punteggi di ambedue le azioni. (cfr.: D.D.G. n. 5178 del 21/11/2013 e D.D.G. n. 857 del 7/4/2014, pubblicato alla G.U.R.S, venerdì 4 luglio 2014, n.27, pag.3.-5) modificando, in tal modo, al momento della predisposizione delle graduatorie, le disposizioni attuative nella parte in cui individuano i criteri di selezione e di formulazione della graduatoria che, invece, nella logica della procedura selettiva, sarebbero dovuti essere individuati ex ante e prima della presentazione della domanda e non successivamente con il provvedimento che approva la graduatoria definitiva e ciò per evitare gravi violazioni della par condicio.

L'amministrazione Regionale si costituiva in giudizio contestando il ricorso.

Si costituiva altresì il controinteressato Smriglio Salvatore.

Nel corso del giudizio, con decreto n. 1163/2014 il Presidente della Sezione a cui è stato assegnato l'affare, ha autorizzato i ricorrenti a procedere alla notifica per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti di cui all'art.41 c.p.a tramite la pubblicazione del ricorso sul sito [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it)

L'On.le TAR, con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso, ritenendo fondate tutte le censure in esso articolate, accertando l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, ivi compreso il Bando pubblico nella parte di

interesse, obbligando l'Amministrazione resistente ad adottare i provvedimenti di conseguenza nei limiti dell'effetto conformativo della statuizione.

Ad oggi, nessun provvedimento attuativo della sentenza n.955 del 17 aprile 2015 è stato emanato ed anzi con circolare n. 3 del 28 aprile 2015 l'A. resistente ha confermato, per le aziende risultate vincitrici del bando pubblico annullato in parte qua e delle graduatorie approvate, la data di scadenza del 15 maggio per la presentazione delle domande di aiuto per l'annualità 2015.

Con posta certificata del 5 maggio 2015, pertanto, l'A. resistente è stata diffidata ad eseguire senza ritardo il *dictum* del giudice amministrativo ed invitata e diffidata ad annullare in autotutela la circolare n.3 del 28 aprile 2015 nei limiti in cui la stessa ha ad oggetto le domande di aiuto per le aziende risultate ammissibili al finanziamento nella procedura concorsuale annullata dalla sentenza 955/2015.

Inoltre, al momento della notifica del presente giudizio, l'A. resistente, con circolare n. 4 del 14 maggio 2015, ha prorogato al 15 giugno i termini già fissati al 15 maggio per la presentazione delle domande di pagamento per le aziende risultate vincitrici del bando pubblico annullato dalla sentenza n. 955 del 17 aprile 2015, dimostrando, in tal modo e nonostante la diffida, l'espressa volontà di non ottemperare alla sentenza n. 955 del 17 aprile 2015.

## DIRITTO

### SULLA MANCATA ESECUZIONE

La sentenza n.955 del 17 aprile 2015 in relazione ai vizi rilevati ha così statuito : “ *All'acclarata illegittimità dei provvedimenti impugnati non*

*consegue però l'utile inserimento in graduatoria per cui è causa delle domande di aiuto presentate dai ricorrenti, come da costoro richiesto, in quanto misura non congruente ai vizi rilevati.*

*Consegue, invece, l'annullamento dell'intera procedura selettiva in esame, con il correlato obbligo dell'Amministrazione di assumere i conseguenti provvedimenti del caso”.*

Orbene, come esposto e provato nel ricorso introduttivo del giudizio di annullamento, i ricorrenti, per effetto dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati sostengono *pro bono* gli impegni agro ambientali.

Tanto avviene poiché surrettiziamente, come rilevato, si utilizza una domanda di partecipazione ad un bando pubblico per costituire ex se, in capo ai partecipanti, un obbligo giuridico al rispetto degli impegni ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori per legge *rectius* c.d. criteri di condizionalità e ciò al momento della partecipazione e senza erogazione del premio.

Tali obblighi giuridici ulteriori importano l'immediato assoggettamento ad organismi privati (c.d. organismi di controllo), pagamento delle fatture annuali agli stessi per l'assoggettamento, ma soprattutto la rinuncia al mancato guadagno derivante dall'utilizzo convenzionale *rectius* libero dei terreni sottoposti all'impegno agroambientale.

Al riguardo è utile rifarsi all'art. 53, par. 1 del Reg. CE 1974/06 il quale prevede che i livelli dei premi elencati dal Reg. CE 1698/05 vengano fissati sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (cfr.: Comitato di Sorveglianza, seduta del 20 aprile 2010)

Ed ancora, l'Allegato 1 al P.s.r. (facilmente consultabile sul sito internet : [w.w.w.psr Sicilia.it](http://w.w.w.psr Sicilia.it)- Voce: PSR-Documentazione) concernente la

giustificazione premi, precisa che “*Questo metodo permette, infatti, di potere calcolare l’incremento dei costi derivanti dall’adesione dell’azienda alle misure specifiche, da un lato, e le variazioni della produzione lorda (generalmente in direzione decrescente), dall’altro, al fine di quantificare l’eventuale perdita di reddito del produttore agricolo.*” (cfr. pag.1).

I ricorrenti, adesso, si trovano in una situazione di paradosso ben definibile come “trappola dell’aiuto agroambientale” poiché, se da un lato sono assoggettati a tutti gli impegni agroambientali ed esposti ai relativi costi economici, anche in termini di mancato guadagno, **per il semplice fatto della partecipazione alla procedura concorsuale poiché a pena di esclusione imposti**, dall’altro, non possono godere del premio e/o indennizzo in virtù di un illegittimo comportamento dell’A. resistente prima ed inerte ed perdurante tutt’ora.

Proprio la natura indennitaria ed intimamente corrispettiva va quindi evidenziata poiché i ricorrenti, tuttora stanno producendo proprio quei beni a fruizione superindividuale cui l’indennizzo è preordinato a sostenere.

Ed infatti l’ingresso nel c.d. metodo biologico, importa l’assoggettamento almeno quinquennale degli impegni ambientali assunti e la relativa fuoriuscita costituisce *ex se* un danno, poiché agli impegni agroambientali seguono anche investimenti in biologico e rapporti economici di filiera, sia di acquisto che di vendita, totalmente diversi rispetto a quelli che sono stati costretti a mantenere per effetto dell’assunzione dell’impegno.

Tanto è argomentato al fine di ritenere ingiustificabile l’inerzia dell’A. resistente in ordine all’ottemperanza del *dictum* del Giudice amministrativo, poiché foriera di numerosissimi danni ai ricorrenti agricoltori e allevatori richiedenti aiuto ed in contrasto con l’interesse pubblico sotteso

all'indizione di una procedura che, per i vizi denunciati ed acclarati con la sentenza n.955/2015, ha rappresentato non un momento selettivo, bensì un momento arbitrario di distribuzione delle risorse comunitarie che andrebbe sanzionato al di là della giurisdizione di tipo soggettivo.

Si impone, pertanto, l'obbligo da parte dell'Assessorato resistente di modificare il bando pubblico nella parte in cui non individua distinte risorse finanziarie per ogni azione, non tenendo conto, separatamente, del fabbisogno specifico delle singole azioni in cui è articolata la sottomisura, e nella parte in cui ha disposto la formulazione di un'unica graduatoria nonostante la diversità di obiettivi delle azioni e dei diversi criteri di selezione.

Vi è inoltre l'obbligo dell'A. resistente di ritenere annullati gli altri provvedimenti impugnati e la graduatoria oggetto di gravame, che quindi dovrà essere riapprovata, tenendo conto delle modifiche così apportate al bando ed imposte dalla sentenza di cui si chiede l'esecuzione e, tenendo conto che le domande con doppia azione dovranno essere valutate singolarmente, senza la sommatoria dei punteggi, così come impone la sentenza n. 955/2015.

E ciò senza ritardo, all'uopo fissando un termine decorso il quale si chiede la nomina di un commissario *ad acta* che provveda in luogo dell'amministrazione.

**SULLA CIRCOLARE N.3 DEL 28 APRILE 2015 E SULLA CIRCOLARE N. 4 DEL 14 MAGGIO 2015 : VIOLAZIONE ED ELUSIONE DELLA SENTENZA N.955/2015 ; CARENZA DI POTERE ; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.**

Nessun provvedimento attuativo è stato quindi emanato come d'anzì evidenziato ed anzi, con circolare n. 3 del 28 aprile 2015 l'A. resistente ha

reiterato, anche per le aziende partecipanti al bando pubblico annullato e risultate ammissibili al finanziamento, la scadenza del 15 maggio 2015 per la presentazione informatica (rilascio) delle domande di pagamento scadenza, poi prorogata al 15 giugno e fino al 10 luglio dalla circolare n. 4 del 14/05/2015.

Gli atti in questione costituiscono, quindi, dichiaratamente atti in violazione degli obblighi nascenti dalla sentenza esecutiva per legge e per tale motivo nulli e/o inefficaci ai sensi e per gli effetti di cui all'art.114 c.p.a. poiché in contrasto puntuale con il contenuto precettivo della sentenza n.955/2015 che avendo annullato in parte qua il bando e la graduatoria ha obbligato l'amministrazione a modificare il bando ed a riformulare la graduatoria.

All'uopo si consideri che l'impegno agroambientale ha una durata quinquennale e le aziende assoggettate e risultate vincitrici, ogni anno, sono chiamate alla conferma impegno entro un termine previsto dall'Amministrazione.

L'A. resistente, con la circolare n. 3 del 28 aprile 2015 e ss.mm.ii. ha fissato, quindi, anche per le aziende partecipanti al Bando annullato la data di scadenza per la presentazione informatica della domanda di aiuto.

**Essa, pertanto, costituisce un atto necessariamente prodromico all'erogazione del contributo/premio agro ambientale** per coloro che hanno illegittimamente tra l'altro già avuto l'aiuto (annualità 2013) in esecuzione di una graduatoria che, invece, è stata annullata e che deve essere riformulata.

Infatti il Bando pubblico, così come la graduatoria definitiva, meglio sopra individuati, sono stati annullati dalla sentenza n.955/2015 con l'obbligo dell'amministrazione di modificare il bando e riapprovare la graduatoria,

tenendo conto del dictum contenuto in detta sentenza.

Questa è, quindi, la regola iuris nascente dalla sentenza n.955/2015 ed ogni altra opzione esegetica offerta si pone in aperto contrasto con la stessa sia dal punto di vista letterale che teleologico : *“All’acclarata illegittimità dei provvedimenti impugnati non consegue però l’utile inserimento in graduatoria per cui è causa delle domande di aiuto presentate dai ricorrenti, come da costoro richiesto, in quanto misura non congruente ai vizi rilevati.*

*Consegue, invece, l’annullamento dell’intera procedura selettiva in esame, con il correlato obbligo dell’Amministrazione di assumere i conseguenti provvedimenti del caso”.*

Consentire come l’A. resistente sta consentendo di presentare le domande di pagamento per la campagna 2015, anche per coloro i quali sono collocati in posizione utile in una graduatoria, che deve ritenersi inesistente perché annullata, significa, quindi, considerare *tamquam non esset* la statuizione giurisdizionale intervenuta pregiudicando, in definitiva, anche la sostenibilità finanziaria del Bando pubblico da modificare in esecuzione della sentenza n.955/2015.

Gli atti in questione vanno, quindi, dichiarati inefficaci ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114, c. 4, lett. c) c.p.a..

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Per quanto sopra evidenziato, la possibilità di presentare domanda di conferma impegno per la campagna 2015 per le aziende che sono risultate ammissibili al finanziamento del premio del Bando annullato, oltre a costituire un atto in aperta violazione della sentenza n.955 del 17 aprile 2015, rappresenta, anche e soprattutto un atto che, se non tempestivamente



sospeso, è in grado di pregiudicare la sostenibilità finanziaria del modificando Bando, poiché atto prodromico all'erogazione del premio.

Le circolari, che al di là del *nomen iuris* costituiscono un provvedimento attuativi del Bando pubblico e della Graduatoria annullati, fissano alla data del giugno 2015 e al più tardi entro il 10 luglio 2015 la data di scadenza per la presentazione (rilascio) delle domande di pagamento.

Si impone, pertanto, l'adozione di un provvedimento cautelare, in grado assicurare, interinalmente, gli effetti della sentenza n.955/2015 e quindi l'immediata sospensione delle circolari (rectius: provvedimento esecutivo del bando e della graduatoria) n.3 e n. 4 /2015 e ciò prima che si verifichino effetti irreversibili per la sostenibilità finanziaria del nuovo bando di cui, tra l'altro, l'amministrazione è eventualmente costretta a risponderne dal punto di vista risarcitorio in questa sede.

Ed invero, il sistema di tutela tessuto dal codice del processo amministrativo è preordinato, teleologicamente ed ontologicamente, ad assicurare, anche con riguardo alle sentenze esecutive di 1°, ottemperabili ex art.112, c.2 lett. b del c.p.a., l'effettività delle tutela delle situazioni giuridiche definite nella sentenza stessa e ciò al fine di evitare che l'Amministrazione soccombente in primo grado, possa dar luogo a comportamenti ed atti in contrasto con le situazioni giuridiche soggettive vantate in virtù della statuizione di prime cure, pregiudicando definitivamente il bene della vita riconosciuto dalla sentenza.

Conferma ne è il potere di dichiarare ex artt.114, c.4 lett. c., la nullità e/o l'inefficacia degli atti posti in essere in violazione della sentenza.

La natura non meramente esecutiva del giudizio di ottemperanza, a cognizione piena e vincolata sotto il profilo del vizio suscettibile di essere

devoluto al giudice amministrativo in tale sede (nullità e/o inefficacia dell'atto posto in essere dalle Amministrazione in violazione della sentenza) necessita, anche in omaggio al principio dell'effettività della tutela, l'adozione di un provvedimento cautelare interinale in grado di assicurare gli effetti del decisum giudiziale, sulla nullità ed inefficacia del provvedimento e dell'esecuzione stessa.

In mancanza, infatti, nelle ipotesi come quella di specie, il ricorrente sarebbe sfornito di qualsiasi strumento di tutela effettivo ed il giudizio di ottemperanza sarebbe svuotato stante l'eventuale lacuna dell'oggetto della sua esecuzione.

Tanto è richiesto, inoltre, al fine di tutelare il legittimo affidamento anche delle aziende invitate dalla circolare n.3 e n.4 del 2015 all'impegno per la campagna 2015, poiché anche per loro sussiste il pregiudizio per l'adesione ad un impegno agroambientale in virtù di un bando da modificare ed una graduatoria annullata.

A tal fine, si impone, altresì, la notifica sul sito [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it) alla voce news del richiesto provvedimento cautelare per evitare che entro la data di scadenza massima 10 luglio 2015 si perfezionino le adesioni all'impegno, atto prodromico alla liquidazione del premio, a soggetti che non hanno diritto perché inseriti, si ribadisce, in una graduatoria annullata con espresso obbligo da parte dell'amministrazione di procedere tempestivamente e senza ritardo alla pubblicazione sul sito del decreto cautelare.

#### **ISTANZA RISARCITORIA EX ART. 112 C. 3 C.P.A.**

L'ordine turbato dall'illegittima attività provvedimentale della p.a. è causa immediata e diretta di numerosi danni subiti dai ricorrenti che vanno in questa sede risarciti anche al fine di ristabilire la "Giustizia

nell'amministrazione" secondo le direttive segnate dalla storica sentenza n. 204 del 2004 della Consulta.

Il combinato disposto di cui agli artt.2082 c.c. e 2135 c.c. nel qualificare giuridicamente la categoria degli imprenditori agricoli, sottintende la natura economica del soggetto giuridico qualificato.

Tale natura è centrale nella comprensione del danno subito dagli agricoltori e/o imprenditori agricoli.

A tal fine si rammenti che le aziende dei ricorrenti, come ampiamente ribadito, si sono assoggettate all'impegno agroambientale, al momento della partecipazione al Bando e per espressa ed escludente previsione contenuta nel bando stesso.

Nella graduatoria impugnata, inoltre, hanno superato il vaglio di ammissibilità della domanda ciò ai fini dell'ingiustizia del danno subito e della meritevolezza dell'interesse tutelato.

Ed ancora, in punto di nesso causale, il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva DDG N.857 DEL 7/04/2014 è stato pubblicato sulla GURS del 7 luglio 2014 n.27, dopo, cioè, la data prevista per il rinnovo dell'impegno per l'annualità 2014 (15 maggio 2014).

Gli stessi, pertanto, alla scadenza prevista per la conferma dell'impegno agroambientale per l'anno 2014, dopo essersi assoggettati già con la domanda iniziale di aiuto per l'annualità 2013, hanno dovuto confermare ulteriormente l'impegno, al fine di non perdere l'eventuale contributo, subendo danni rilevantissimi (maggiore costo di sostenimento aziendale e produttivo) e commisurati, sicuramente all'importo pari al premio non erogato per quanto evidenziato in ordine all'uguaglianza premio=perdita del mancato guadagno derivante dall'assoggettamento, così come

espressamente disposto negli atti prodromici della procedura concorsuale.

(cfr allegato 1 al PSR, concernente la giustificazione dei premi; nonché nel nuovo piano di sviluppo rurale, es. pag. 457, in conformità a quanto disposto dall'art. 62 comma 2 del regolamento UE n. 1305/2013, concernente il nuovo sostegno dell'unione europea a favore dello sviluppo rurale nel nuovo periodo di programmazione 2014/2020).

Tanto esposto per il danno causato per il mancato guadagno per le annualità 2013 e 2014 e cioè per effetto dell'illegittimità dei provvedimenti annullati dalla sentenza n. 955/2015.

Per le annualità 2015 è l'inerzia e/o l'acclarata volontà di non eseguire la sentenza n. 955/2015 che è causa immediata e diretta degli ulteriori danni.

A tal fine si rammenti che il meccanismo dell'erogazione del premio è fondato sul sistema di certificazione.

Il "sistema" impone infatti l'assoggettamento del soggetto giuridico economico all'organismo di controllo (privato) il quale rilascia i relativi attestati di assoggettamento che devono a pena di ammissibilità della domanda essere prodotti al momento della partecipazione al Bando.

E l'attestato di assoggettamento è rilasciato soltanto se si rispettano alcuni requisiti agroambientali non obbligatori che necessariamente importano un minore produzione ricavabile dai terreni assoggettati pari, come dianzi evidenziato, all'importo del premio.

Pertanto l'imprenditore che per definizione tende al profitto rinuncia per effetto di tale circuito al guadagno che potrebbe ricavare se utilizzasse a pieno i propri beni.

Da qui la "trappola dell'aiuto agroambientale" perché per ottenere il premio, che importa il rispetto di ulteriori impegni agroambientali, è

necessario *rectius* è condizione di ammissibilità ottenere l'attestato di assoggettamento al sistema di certificazione mentre per recuperare le perdite subite dall'assoggettamento è necessario partecipare e vincere il premio agroambientale.

L'incentivo a rimanere assoggettati è dato dal premio, che “rimborsa i costi sostenuti dalle aziende per gli impegni assunti”, mentre se quest'ultimo non si ottiene come in questo caso, all'imprenditore non resta altro che la perdita derivante dall'assoggettamento.

Pertanto, anche per le annualità 2015, nell'attesa del nuovo bando le aziende dei ricorrenti pur dovendo rispettare i requisiti agroambientali di assoggettamento subiranno nelle more e sino all'esecuzione della sentenza i danni pari all'importo del premio= mancato guadagno.

A tal fine è utile rammentare che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1223 c.c. va risarcito il danno che deve comprendere “ *così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta*” .

Ed ancora, sulla scorta del combinato disposto di cui gli art. 30,c. 3 c.p.a. e 1225 c.c., tenuto conto del comportamento complessivo della parte resistente, il risarcimento non può che estendersi anche al danno non prevedibile al momento dell'inadempimento, poiché è di tutta evidenza il dolo dell'amministrazione resistente in relazione all'attività provvedimentale tenuta successivamente alla sentenza 955 del 2015.

Gli ulteriori danni sono, quindi, dovuti poiché le aziende in attesa della formulazione della nuova graduatoria sono comunque costrette a restare nel regime di certificazione biologico perdendo ancora una volta la possibilità di utilizzare e ricavare il massimo dell'opus suscettibile di valutazione

economica dei propri terreni.

Danni, quindi, causati in modo immediato e diretto dell'insecuzione della sentenza e che vanno commisurati almeno all'importo pari al premio, come più volte ribadito, oltre ulteriori somme quantificabili in via equitativa ex art. 1226 c.c. per i costi di mantenimento dell'azienda in biologico (fatture pagamento organismi privati di controllo in atti, fatture pagamento consulenza professionale)

Quanto detto sopra in ordine al danno prevedibile.

Tuttavia, stante il dolo dell'amministrazione vanno altresì risarciti anche gli ulteriori e non prevedibili danni subiti dagli imprenditori agricoli.

In particolare va risarcito il danno da perdita di chance dovuto alla possibilità di fuoriuscire dal regime di certificazione ritornando al regime c.d. convenzionale e/o libero "liberarsi dalla trappola".

Tali danni vanno quindi commisurati, equitativamente ex art. 1226 cc, tenendo conto del parametro del premio richiesto, in quanto, come detto, calcolato per ipotesi standard di mancato guadagno e dell'ulteriore circostanza ricavabile dal meccanismo di certificazione secondo cui il regime di conversione dal convenzionale al biologico (ipotesi inversa) dura da 2 anni a 3 anni.

Ed infatti, ai sensi del 23° considerando del Reg. CE 889/2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici: *"La conversione all'agricoltura biologica richiede un certo periodo di adattamento di tutti i mezzi utilizzati. È opportuno definire periodi di conversione specifici per i diversi settori di produzione in funzione della produzione agricola precedente"*.

In particolare l'art. 36 del su citato Reg. stabilisce che : *Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati biologici, le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al capo 1 del presente regolamento nonché, se del caso, le norme di produzione eccezionali di cui al capo 6 del presente regolamento, devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici”.*

Al riguardo verrà prodotta in supporto informatico tutta la documentazione per ogni singolo ricorrente in grado di comprovare documentalmente il danno e per l'effetto in grado di assolvere pienamente all'onere della prova che ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 1223 e 2697 c.c. grava sul danneggiato in ordine ai danni subiti.

Il tutto ai fini della riconduzione ad unità di tutti i requisiti previsti dal codice amministrativo per il riconoscimento del risarcimento.

Prova del danno e l'illegittimità del provvedimento amministrativo causativo del danno, acclarato dalla sentenza n. 955/del 2015.

Inoltre, ai fini dell'integrale riconoscimento del risarcimento così come allegato e provato ( importo pari al premio più le altre voci per un massimo di 5 annualità) deve valutarsi il comportamento diligente dei ricorrenti i quali scongiurando gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. hanno tempestivamente impugnato la graduatoria illegittima ed il Bando pubblico all'uopo sorgendo l'interesse oltre che invitato l'A. resistente a modificare in autotutela il bando nei limiti dei vizi successivamente denunciati nel ricorso di

annullamento ed infine invitato con pec del 5 maggio 2015 a dare integrale esecuzione alla sentenza impugnata oltre che ad annullare in autotutela gli atti posti in violazione.

Tuttavia, per comodità si indica l'importo del premio, tratto dalla graduatoria e per ciascun ricorrente da porre a base del risarcimento di danno richiesto ex art. 112, c.3 c.p.a., calcolato automaticamente dal sistema come indicato nell'All. A1 della graduatoria definitiva di cui al D.D.G. 857 del 7/4/ (pubblicato alla G.U.R.S, venerdì 4 luglio 2014, n.27).

Tale indicazione, come detto, costituisce il parametro base per la liquidazione di tutti i danni subiti prevedibili e non prevedibili ai sensi degli art. 1223 e 1225 c.c., salvo che l'amministrazione, in un rapporto di leale collaborazione istituzionale con codesto On.le Tar manifesti in giudizio le cause ostative all'esecuzione della sentenza n.955 del 17 aprile 2015 dovendosi quantificare, in tal caso, il danno pari all'importo del premio così indicato e moltiplicato per tutte le 5 annualità a decorrere dal 2013 a cui aggiungere il danno da perdita di chance così come argomentato e per un massimo di tre anni ulteriori.

Di seguito gli importi del premio:

- 1) Di Gloria Michelina: (n.8126; pag. 143; € 11.697,05);
- 2) Virzi Sergio :(n.8650, pag.152; €10.551,17);
- 3) Lo Presti Filippa: (n.8129, pag.143; €13.586,56);
- 4) Rindone Maria Giovanna: (n.8131, pag.143; € 10.831,15);
- 5) Rosselli Vincenzo :(n.8893; pag.157; € 10.697,60);
- 6) Settimo Filippo: (n.8656; pag.152; € 8.724,46);
- 7) Settimo Liliana: ( n. 8133, pag.144; € 8.447,19);
- 8) Adamo Filippo: (n.7819; pag.138; € 5.683,00);



- 9) Arcadipane Alessia: (n.7738;pag.137; € 11.257,37);
- 10) Capizzi Francesco: (n.8046; pag. 142; € 6.239,00);
- 11) Tamburello Filippo : (n.8048; pag. 142; € 4.247,43);
- 12) Di Forti Santa: (n.8074; pag.142; € 6.320,68);
- 13) Miraglia Lucia: ( n.8392; pag.148; € 7.970,10);
- 14) Monteforte Maria Giuseppina (n.8248; pag. 145; € 15.146,20);
- 15) Rosselli Vincenza (n. 8106; pag.143; € 9.059,43);
- 16) Viola Francesca (n.8123; pag.143; € 4.008,09);
- 17) Miccichè Rocco Emanuele (n.7790; pag.137; € 12.197,16);
- 18) Spampinato Maria Gemma (7731; 136; € 9.806,48);
- 19) Miccichè Rocco (n.7789; pag.137; € 3.122,90);
- 20) Timpanaro Donatella: (n.7733;pag.136; € 14.482,44);
- 21) Azienda Agricola di Rindone & C.S.S (n.7742; pag.137, € 14.221,62);
- 22) Bannò Angelo: (n. 7926, pag.140, € 2.637,80);
- 23) Catalano Rosario: (n. 8496, pag. € 1.156,01);
- 24) Iudicello Placido: (n.9011; pag.159, €.6.274,00);
- 25) Calà Angela Teresa: (n.8320, pag.147,€ 4.312,24);
- 26) Foti Belligammi Antonio : ( n.8530, pag. 150 ; € 6.584,64);
- 27) Bannò Carmelo, prosecuzione impegno Bannò Vito : (n. 7.928, pag.140; € 9.586,00);
- 28) Cavallaro Rosa : (n.8070; pag.142; € 6.497,91);
- 29) Virzi Piera Paola Rita : (n.8443; pag. 149; € 8.856,92);
- 30) Siciliano Antonio Giovanni: (n.8622 pag.152; € 2.468,23 );
- 31) Siciliano Carmelo : ( n.8623; pag.152; € 2.500,18);
- 32) Virzi Sabrina; (n.7736; pag. 137 € 3.291,32);

- 33) Lipari Calogero; (n.7781; pag. 137 ; € 12.084,75 );
- 34) D'amico Carmelina; (n. 7843 pag.138 € 14.330,80);
- 35) Bentivegna Vito :(n.8469 pag.149; € 3.664,54);
- 36) Monastra Concita :(n.8096 pag. 143 ; € 1.892,62);
- 37) Conticello Silvestro :(n.7956 pag.140 ;€ 3.148,90);
- 38) Catania Monte Gaetana; (n. 7836; pag. 138; € 2.402,16)
- 39) Lupo Filippo : (n.8047 pag.142 ; € 2.673,81)
- 40) Arona Giuseppe (n.7922 pag. 140 ; € 7.313,27)
- 41) Vaccaro Santina in proprio e n.q di legale rappresentate della Società Agricola Scudieri ; (n.8983 pag. 158 ; € 8.060,88) N.B. : l'importo per la prima annualità (domanda iniziale 2013) è soltanto in favore della sig. Vaccaro Santina mentre nel 2014, la ditta Vaccaro Santina si divide in due pertanto come da documentazione allegata, l'importo del premio e/o danno da mancato guadagno per il 2014 è pari ad € 5.736,57 in favore di Vaccaro Santina e € 3.143,81 per la Società Agricola Scudieri;
- 42) Di Francesca Graziella: (n.8966 pag. 158; € 4.013,72);
- 43) Scaduto Vincenzo :(n. 9032; pag. 159 ;€ 6.970,30);
- 44) Amato Antonio :(n.7226 pag.127 ;€ 6.887,00);
- 45) Biondo Maria Carmela: (n.8150; pag. 144; € 3.950,50)
- 46) Riccobene Luisa: (n.8105 pag.143; € 4.318,91);
- 47) Galati Rando Carmelo (n.7143; pag. 126; € 11.275,48);
- 48) Giambarrasi Giovanna (n.7706 pag. 136 ; € 9.684,28);
- 49) Furia Franco (n.8533; pag.150 ; € 7.269,72);

Per tutto quanto sopra esposto si rassegnano le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'On.le TAR Palermo adito accogliere la domanda in epigrafe e per l'effetto :

- 1) Emettere, previa fissazione della C.C., un provvedimento cautelare al fine di assicurare interinalmente gli effetti della dichiarazione di inefficacia delle circolari n.3 del 28 aprile 2015 e 4 del 14 maggio 2014 nonché della statuizione esecutiva, autorizzando, contestualmente, la notifica sul sito internet [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it) alla voce news.
- 2) Dichiarare nulle e/o inefficaci le circolari n.3 del 28 aprile 2015, prot. n.33597 e 4 del 14 maggio 2015, prot. n. 37548, nella parte in cui consentono anche agli imprenditori agricoli partecipanti al Bando pubblico (GURS n. 47 DEL 2/11/2012) di confermare gli impegni agroambientali per la campagna 2015.
- 3) Statuire l'obbligo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea di modificare in parte qua il bando nei limiti dell'effetto conformativo della sentenza n. 955/2015 e di riapprovare la graduatoria assegnando allo scopo un termine ritenuto idoneo e nominare in caso di ulteriore inadempienza un commissario *ad acta* che provveda in luogo.
- 4) Fissare ex art. 114 comma 4 lettera e), tenendo conto dei relevantissimi danni che verranno causati ai ricorrenti per effetto della perdurante inerzia, una somma di denaro complessivamente determinata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione della sentenza n.955/2015 ;

- 5) Condannare l'A. resistente al risarcimento del danno ex art. 112.c.3. c.p.a, per un importo pari al premio non goduto e per le annualità ritenute di giustizia tenendo conto della durata quinquennale dell'impegno agroambientale e dei costi ulteriori e connaturali all'adesione all'impegno oltre al danno da perdita di chance derivante dalla impossibilità fuoriuscita dal regime di certificazione senza oneri economici, equitativamente determinato nell'importo pari al premio per al massimo 3 annualità.
- 6) Condannare l'amministrazione ex art. 112, c.3, c.p.a. all'integrale risarcimento del danno commisurato all'importo pari al premio per le 5 annualità di durata dell'impegno agroambientale, nel caso in cui, nel corso del giudizio, la stessa manifesti, attraverso l'allegazione di elementi concreti e documentali, l'impossibilità di esecuzione in forma specifica della sentenza n. 955/2015, oltre al danno da perdita di chance derivante impossibilità fuoriuscita dal regime di certificazione senza oneri economici, equitativamente determinato nell'importo pari al premio per al massimo 3 annualità.
- 1) Il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda di partecipazione al bando sino al soddisfo.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Catania - Palermo lì 14.05.2015

Avv. Salvatore Cittadino

Avv. Massimo Cavaleri